

Articolo 7
Domanda

1. La domanda scritta di deroga di orario deve essere inoltrata al Municipio almeno 48 ore prima dell'evento straordinario.
2. Nei casi previsti dall'art. 38 cpv. 2 Lespubb, la richiesta di deroga può essere chiesta anche in forma orale al Sindaco o a chi ne fa le veci.

Articolo 8

Per Carnevale e le festività del 1. agosto, 24 dicembre e S. Silvestro, il Municipio concede delle deroghe collettive.

Titolo III - Permessi speciali

Articolo 9
Domanda

1. La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 15 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) Il nominativo del richiedente;
 - b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLespubb;
 - c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLespubb;

I permessi speciali per l'uso di Casa Rusca sono soggetti alla convenzione specifica disponibile in cancelleria.

Articolo 10
Decisione

La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Articolo 11
Tasse

Per il rilascio di permessi speciali è prelevata una tassa da fr. 20.-- a fr. 500.--.

Articolo 12.
Musica e balli pubblici
Domanda

1. L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo
2. Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del Dipartimento del territorio in applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49).

Articolo 13
Eccezioni

Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni, riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

Titolo IV - Tasse

Articolo 14
Deroghe Per le deroghe d'orario di cui all'art. 6 della presente ordinanza è prelevata una tassa di fr. 50.-- per ogni ora di deroga.

Articolo 15
Altri atti del
Municipio Per gli altri atti di sua competenza il Municipio preleva una tassa di cancelleria.

Titolo V - Sanzioni

Articolo 16 Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. Multa
20.-- a fr. 10'000.-- (art. 66 Lespubb)

Articolo 17
Revoca Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più vevolevoli.

Titolo VI - Rimedio di diritto

Articolo 18
In generale 1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Articolo 19
In materia
contravvenzionale Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 20
Entrata in vigore Decorsi i termini di ricorso, la presente ordinanza entra in vigore il 1 marzo 1998.

IL MUNICIPIO